

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULLA MISSIONE DEI LAICI (*)

Il tempo che in una tavola rotonda può essere concesso a un intervento non consente certamente di affrontare i molteplici problemi che riguardano la figura del laico, la sua missione ecclesiale, i suoi rapporti con la gerarchia, i suoi diritti e doveri. Si tratta, è noto, di questioni particolarmente complesse sotto il profilo sia teologico sia giuridico, che sono oggetto di approfonditi dibattiti dottrinali. È, quindi, opportuno limitarsi ad alcune considerazioni di carattere generale che non pretendono delineare nuove teorie ma mirano a contribuire a un'impostazione della discussione che risulti totalmente corretta sul piano metodologico.

E dal momento che l'incontro odierno si propone di ricordare il presidente, il maestro, l'amico Pedro Lombardía risulta spontaneo e immediato il riferimento alle precise avvertenze che egli ha formulato in merito.

Nella relazione tenuta al II Congresso internazionale di diritto canonico svoltosi a Milano nel gennaio 1970 Lombardía rileva come alla base della vocazione laicale stiano gli effetti del battesimo e della cresima che, essendo i sacramenti della iniziazione cristiana, costituiscono il fondamento anche di quella condizione di fedele che è comune a tutti i battezzati. Di conseguenza, pur non mettendo minimamente in discussione l'urgenza di approfondire sul terreno teologico e giuridico la specificità della vocazione dei laici, ritiene che la concreta realtà di un'attività laicale operante nella vita della Chiesa non può essere adeguatamente compresa solo a partire dalla

(*) Relazione letta in occasione della *commemorazione* di PEDRO LOMBARDÍA, organizzata dalla *Consociatio internationalis* per la promozione dello studio del diritto canonico (Roma, 12 giugno 1986). Sono omesse le parole di circostanza.

discussa nozione di laico. Anzi sarebbe superficiale considerare tale nozione come un concetto d'importanza capitale poiché la caratteristica saliente del Vaticano II non è la valorizzazione di una specie di « terzo stato » nel contesto di una rigida tripartizione in chierici, laici e religiosi, ma la riscoperta della figura del fedele.

In questa prospettiva il canonista deve procedere, sempre secondo Lombardía, con uno straordinario senso di equilibrio, evitando accuratamente ogni visione unilaterale del problema. Infatti, da un lato, dimenticare la rilevanza della vocazione laicale nella sua specificità significherebbe trascurare aspetti essenziali della vita e dell'ordinamento della Chiesa soprattutto nella sua relazione con il mondo. Ma, d'altro canto, una esaltazione acritica del tema del laicato finirebbe inevitabilmente con il mettere in ombra la dignità e la libertà che spettano indistintamente a tutti i battezzati in ordine alla edificazione e alla dilatazione del popolo di Dio (1).

A queste conclusioni Lombardía giunge sulla base dei testi conciliari studiati nella prospettiva della revisione della codificazione pio-benedettina. Oggi, dopo la promulgazione del nuovo Codice, c'è da chiedersi quante delle sue intuizioni e preoccupazioni possano considerarsi ancora attuali.

Un primo dato che appare assolutamente evidente è che, come il Concilio, anche il nuovo Codice è essenzialmente caratterizzato dal pieno riconoscimento della centralità della figura del fedele. Si è, infatti, realizzato rispetto alla codificazione precedente, « il cambiamento di identità del soggetto protagonista » poiché « al clero è stato sostituito il fedele ». E si tratta di un mutamento così radicale da investire tutto l'ordinamento poiché « la figura teologica e giuridica polivalente del fedele trascende sia la figura del laico, sia quella del chierico, sia quella del ' religioso ', senza mai identificarsi con nessuno dei tre stati ». Essa impedisce, così, alla codificazione « di erigere uno dei tre stati a soggetto egemone di tutto il sistema » (2).

(1) Vedi P. LOMBARDÍA, *Los laicos*, in *Escritos de Derecho Canónico*, vol. III, Pamplona, EUNSA, 1974, pp. 187-191.

(2) E. CORECCO, *I presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo « Codex »*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di diritto canonico*, a cura di S. Ferrari, Bologna, Il Mulino, pp. 49-50.

E, a riprova di queste affermazioni, basti qui ricordare come il libro del Codice dedicato al popolo di Dio, indubbiamente il più significativo sotto il profilo ecclesiologico, si apra proprio con la definizione della figura del fedele. La formulazione adottata dal can. 204 risulta di notevole complessità e di rilevante spessore teologico e può, almeno a una prima lettura, lasciare sconcertati per la sua eccessiva sinteticità che non consente né una limpida esposizione né una chiara comprensione dei suoi diversi enunciati. In realtà la norma in questione ha la sola funzione di rimandare a tutto l'insegnamento del Vaticano II circa la figura del fedele, richiamandolo puntualmente nei suoi aspetti più salienti: il battesimo come incorporazione a Cristo, la Chiesa, come popolo di Dio, la partecipazione di tutti i fedeli ai « munera Christi », l'universale missione di salvezza affidata alla Chiesa, la responsabilità che compete a tutti i cristiani nella sua realizzazione. Ed è significativo che questo stesso can. 204 venga, in un certo senso, a « correggere » la lettera dei testi conciliari in quanto riferisce a tutti i fedeli enunciati che valgono indiscutibilmente per ogni battezzato ma che la costituzione « *Lumen gentium* » utilizza a proposito dei laici (3).

Con l'impegno posto dal legislatore nel definire il fedele contrasta singolarmente la mancanza di una qualsiasi norma che prospetti la nozione di laico. In merito il can. 207 ricorda solo che si chiamano laici tutti i membri del popolo di Dio che non sono chierici.

Si è cercato di giustificare questo silenzio con l'osservazione che non è compito del Codice dare definizioni dottrinali (4), ma, alla luce della diversa scelta operata nel can. 204 a proposito del fedele, la spiegazione non appare totalmente convincente.

In realtà fin dall'inizio dei suoi lavori la commissione codificatrice si era proposta di definire il laico. Già nel novembre-dicembre 1966 il *coetus studiorum* « de laicis » approvava una definizione impostata su tre elementi. Il primo, qualificato come « generico »,

(3) Cfr. G. GHIRLANDA, *De obligationibus et iuribus christifidelium laicorum*, in P. A. BONNET, G. GHIRLANDA, *De christifidelibus*, Romae, Pontificia Universitas Gregoriana, 1983, p. 56.

(4) Vedi G. GHIRLANDA, *De obligationibus*, cit., p. 55.

riguardava i laici nella loro condizione di battezzati e, quindi, di fedeli in termini non dissimili da quelli poi adottati dal can. 204. Il secondo, definito come « specifico positivo », concerneva la vocazione dei laici di cercare il Regno di Dio, trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Il terzo, considerato come « specifico negativo », era relativo alla distinzione dei laici sia dai chierici sia dai religiosi (5).

Di tale impostazione originaria, condivisa da tutti i componenti il *coetus*, è rimasto praticamente solo il primo elemento. Il Codice, mentre rinuncia a formulare una vera e propria definizione, qualifica l'impegno a trattare e ordinare le cose temporali più come un « peculiare officium » del laico che come la sua vocazione propria e specifica. E, in quest'ottica, non viene adeguatamente sottolineata quella « secolarità » della condizione laicale che è evidenziata dal magistero conciliare: nel Codice l'aggettivo « secolare » compare una sola volta a proposito dei laici mentre in più di quindici canoni viene riferito ai chierici non appartenenti agli istituti di vita consacrata o alle società di vita apostolica (6).

Quanto poi, al terzo elemento, il can. 207, § 1 distingue accuratamente i laici dai chierici ma non esclude dal novero dei primi quanti hanno abbracciato lo stato religioso.

Quando tutti i documenti relativi al processo della nuova codificazione saranno pubblicati o risulteranno comunque di libera consultazione sarà possibile conoscere le ragioni che hanno suggerito al legislatore di scostarsi non solo dal suo progetto iniziale, ma dalla stessa « lettera » del Vaticano II.

Allo stato delle fonti si può solo ipotizzare che, di fronte alla difficoltà di prospettare una precisa definizione giuridica del laico, la commissione abbia preferito rinunciare a tale impegnativo compito, ripiegando su formulazioni certamente più tradizionali ma proprio per questo più sicure e collaudate. Non va, infatti, dimenti-

(5) Vedi *Communicationes*, 17 (1985), pp. 168-174.

(6) Vedi l'elenco dei canoni in cui compare l'aggettivo « saecularis » in X. ОЧОВА, *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Libreria Lateranense, 1984², pp. 82 e 426, voci *Clericus saecularis*, *Clerus saecularis*, *Saecularis*.

cato che il Concilio non propone una definizione « ontologica » del laico ma piuttosto una « descrizione tipologica ». E la stessa secolarità, se costituisce la « nota propria » della condizione laicale, non può essere considerata, alla luce dei testi conciliari, come una sua caratteristica esclusiva (7).

Del resto la difficoltà di pervenire a una precisa definizione risulta, indirettamente ma chiaramente, dalla constatazione che i padri conciliari « nel momento in cui affidavano al laico il preciso mandato di gestire le *res temporales* e di ordinarle *secundum Deum* (...) non potevano circoscrivere questo mandato o delimitare questa missione sulla base di confini tracciati una volta per tutte. Siffatto ministero di inculturazione della vita della Chiesa nella storia del mondo è, per sua natura, insuscettibile di determinazioni aprioristiche ed astratte » in quanto, necessariamente, « deve modellarsi e adattarsi secondo le pieghe della storia » (8).

Né varrebbe obiettare alle conclusioni cui si è fin qui pervenuti che, avendo il Codice dedicato ai diritti e ai doveri dei laici un intero titolo, dalla analisi dei relativi canoni può emergere quella nozione di laico che il legislatore non ha voluto enunciare esplicitamente.

Infatti, come è stato rilevato (9), tra i diritti e i doveri elencati nei can. 225-231, alcuni non sono che semplici « richiami » dei diritti e dei doveri che competono indistintamente a tutti i fedeli e altri concernono tutti i battezzati che non hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, sia che vivano nel secolo sia che appartengano a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica. Solamente cinque riguardano i laici nella loro indole secolare. E, di questi ultimi, ben tre sono relativi allo stato coniugale e, quindi, risultano di fatto applicabili anche a un certo numero di chierici, data la possi-

(7) Vedi, per tutti, P. A. BONNET, *De laicorum notione adumbratio*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 74 (1985), pp. 229 ss.

(8) S. BERLINGÓ, *Posizione dei laici nella Chiesa: il diritto di associazione*, in AA.VV., *Giustizia e servizio. Studi sul nuovo Codice di diritto canonico in onore di mons. Giuseppe De Rosa*, Napoli, D'Auria, 1984, p. 55.

(9) Vedi E. CORECCO, *I laici nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *La Scuola Cattolica*, 112 (1984), pp. 208-209.

bilità degli sposati di accedere all'ordine sacro nel diaconato permanente.

In sintesi gli unici diritti e doveri che il Codice attribuisce in modo esclusivo ai laici in quanto contraddistinti dalla condizione secolare sono il dovere di animare con lo spirito evangelico l'ordine temporale e il diritto ad avere la libertà necessaria nell'adempimento di questa missione ecclesiale.

Ma ancora più illuminante dell'analisi di questi canoni risulta l'esame dei loro lavori preparatori. È proprio in tale sede, infatti, che emergono con assoluta chiarezza tutti i dubbi, le incertezze e i problemi con cui ha dovuto misurarsi la commissione codificatrice.

Dall'osservazione iniziale che è difficile « fare una sezione speciale per i laici » in quanto tutti i diritti e i doveri dei fedeli spettano anche ai laici che ne costituiscono, tra l'altro, la stragrande maggioranza, si giunge rapidamente a scartare la proposta di riservare la denominazione di laici a quei battezzati che non solo non abbiano ricevuto l'ordine sacro ma nemmeno appartengano a un istituto di vita consacrata. In merito si avverte che è già stata accettata come « fondamentale » la nozione di laico nel senso di fedele che non ha ricevuto l'ordine e che, quindi, non è né necessario né conveniente introdurne un'altra.

Quanto, poi, all'obiezione che non tutti i doveri e i diritti attribuiti dallo schema ai laici sono concretamente applicabili ai non ordinati che abbiano abbracciato i consigli evangelici, essa viene superata con una soluzione di carattere totalmente pragmatico: le norme relative ai diritti e ai doveri dei laici riguardano indistintamente tutti i battezzati che non siano chierici, ma alcune di esse possono risultare non applicabili ai consacrati a Dio perché contrastanti con le disposizioni che specificamente li riguardano (10).

Si giunge, così, a un risultato che per certi versi appare sconcerante: il soggetto dei diritti e dei doveri enumerati nei can. 224-231 non è individuato in un modo che possa essere considerato come assolutamente univoco.

(10) Vedi *Communicationes*, 13 (1981), pp. 314-315.

Si ha qui la evidente conferma di una valutazione che è stata formulata in termini generali: nel Codice « la condizione del laico all'interno della Chiesa e la sua specifica funzione non risultano (...) almeno a prima vista, espressione di un'idea che non lasci adito a dubbi » (11).

Ma la canonistica non può limitarsi a constatare questo limite del Codice, a cercarne le spiegazioni, a criticarlo o a tentare di giustificarlo. Anzi deve essere ulteriormente sollecitata dal silenzio del legislatore ad approfondire le ricerche dirette a mettere a fuoco la condizione distintiva dello stato laicale poiché la sua precisa identificazione è indispensabile per l'organica ricostruzione di tutto il sistema.

Lo stato laicale è infatti considerato da uno dei più autorevoli teologi del nostro tempo come « lo stato principale, per così dire, lo stato basilare della Chiesa » che si rapporta allo stato presbiterale e a quello dei consigli evangelici « non come un terzo elemento specifico, ma bensì come il generale si rapporta a ciò che è stato reso speciale da contrassegni differenziati » poiché la consacrazione del laico è quella del cristiano in generale: il battesimo. Ne segue che lo stato clericale così come quello religioso possono essere visti « come esplicitazioni, sottolineature, concretizzazioni » dello stato laicale verso il quale « stanno in rapporto di servizio » (12).

In ogni caso va osservato che, da un lato, non è possibile incontrare il fedele allo stato, per così dire, « puro » dal momento che ogni battezzato è necessariamente o chierico o laico o consacrato da Dio, dall'altro, la condizione laicale è quella di gran lunga più comune tra i fedeli. Ne deriva che una precisa descrizione della condizione laicale può efficacemente contribuire a una migliore comprensione del significato e della portata delle norme riguardanti tutti i fedeli e, più, in genere, della stessa novità del Codice.

Esso ha, infatti, operato una imponente valorizzazione non solo dei fedeli ma anche dei laici, evidenziata anche dalla sistematica

(11) G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 71.

(12) H. U. VON BALTHASAR, *Gli stati di vita del cristiano*, Milano, Jaca Book, 1985, pp. 285 e 288.

che ne antepone la disciplina a quella dei chierici. E per valutare adeguatamente la rilevanza di tale innovazione non ci si può limitare a prendere in considerazione soltanto il titolo dedicato ai laici. Occorre tenere presenti anche sia tutti i diritti e i doveri dei fedeli che spettano anche ai laici, come è espressamente ricordato, sia una serie di norme disperse nel Codice, relative agli incarichi che possono essere affidati a questi ultimi.

Si apre, dunque, per la dottrina un vasto e impegnativo campo d'indagine poiché, se non sono mancati interessanti e originali studi intorno alla figura del laico, la sua nozione resta oggi, dopo la promulgazione del Codice, non meno discussa di quanto rilevava Lombardía nella sua relazione al congresso di Milano.

E le avvertenze metodologiche formulate in quella occasione dal maestro dell'Università Complutense non solo rimangono pienamente attuali ma risultano confermate e avvalorate dalla esperienza storica e dalle acquisizioni scientifiche di questi ultimi anni.

Il punto di riferimento essenziale per una corretta riflessione sulla condizione laicale resta, per tutte le ragioni dette, la figura del fedele. E, sotto questo profilo, è totalmente da condividere l'identificazione del fondamento della missione laicale nei sacramenti della iniziazione e, in particolare, nella confermazione (13). Infatti « la missione personale conferita dallo Spirito è connessa al sacramento della Cresima, col quale il cristiano viene elevato da una vita prevalentemente passiva e ancora infantile, disimpegnata, ad un'esistenza condeterminante, perché corresponsabile, nella comunità ecclesiale », ricevendo un « compito ininterscambiabile » (14). E, a tale proposito, va sottolineata l'importanza dei carismi personali poiché, come ricorda Lombardía, sarebbe impoverire la diversità della Chiesa ridurla a una schematica tripartizione in laici, chierici, religiosi, dimenticando l'inesauribile varietà dei doni dello Spirito (15).

Al contempo occorre evitare il pericolo di enfatizzare il compito del laicato al punto di mettere in ombra la libertà e la dignità

(13) Vedi, da ultimo, S. BERLINGÓ, *Posizione dei laici*, cit., p. 57.

(14) Vedi VON BALTHASAR, *Gli stati di vita*, cit., pp. 286-287.

(15) Vedi P. LOMBARDÍA, *Los laicos*, cit., pp. 187-188.

che competono ad ogni fedele, qualunque sia la sua condizione. Si tratterebbe, infatti, di una sterile e meccanica reazione alla precedente concezione « clericale » della Chiesa che si muoverebbe nella stessa identica logica di privilegiare la specificità di un ruolo determinato rispetto alla comune appartenenza al popolo di Dio. In questo modo non cambierebbe sostanzialmente nulla⁽¹⁶⁾ perché verrebbe perpetuata una concezione della Chiesa per stati personali che dopo il Vaticano II non è più accettabile⁽¹⁷⁾. Questi sono gli insegnamenti di Pedro che oggi ricordiamo con commozione e gratitudine.

GIORGIO FELICIANI

*Ord. di diritto canonico
nell'Università di Pavia*

(16) Vedi P. LOMBARDÍA, *Los laicos*, cit., pp. 190-191.

(17) Vedi P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, a cura di G. LO Castro, Milano, Giuffrè, 1985, p. 103.